



2018

Dott. Leoni Maurizio - Agronomo

via Donatori del Sangue, 20

31020 - Fontane di Villorba (TV)

e – mail: studioleoni.af@gmail.com

Collaboratore: Dott. Signori Alessio - Agronomo



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA DI TREVISO



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Oggetto:

Il variante tematica al P. I. di Castello di Godego

Fase procedurale:

Valutazione di Incidenza ambientale (V. Inc. A.)

Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza

Fontane di Villorba (TV), 21 Marzo 2018

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA

Il sottoscritto Maurizio Leoni nato a Forlì prov. FC il 21/04/1953 e residente in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 nel Comune di Villorba prov. TV CAP 31020 tel. 0422/423000, fax 0422/423000, e - mail studioleoni.af@gmail.com in qualità di valutatore del piano denominato: “II variante tematica al P. I. di Castello di Godego”

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D. G. R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto 23: “Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo “Relazione esplicativa alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza”.

Fontane di Villorba (TV), lì 21 Marzo 2018

Il dichiarante
Dott. Maurizio Leoni – Agronomo

Informativa sull'autocertificazione ai del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del D. P. R. 445/2000 e ss. mm. ii.

Ai sensi dell'art. 38 del D. P. R. 445/2000 ss. mm. ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Fontane di Villorba (TV), li 21 Marzo 2018

Il dichiarante

Dott. Maurizio Leoni – Agronomo

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è:....., con sede in n°....., CAP

Il Titolare del trattamento è:....., con sede in n°....., CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n° 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Fontane di Villorba (TV), lì 21 Marzo 2018

Il dichiarante
Dott. Maurizio Leoni – Agronomo



Cognome	LEONI
Nome	MAURIZIO
nato il	21/04/1953
(atto n.	358 I s. A
a	FORLÌ (FO)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VILLORBA (TV)
Via	VIA CAV. DI VITTORIO V., 6
Stato civile	CONIUGATO
Professione	LIBERO PROFESSIONISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,90
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	== ==

Firma del titolare	<i>Maurizio Leoni</i>
VILLORBA	li 24/01/2021
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
C. I. DIR	D'ORDINE DEL SINDACO
	<i>Confidente in Fatto</i>
	<i>Maurizio Leoni</i>

REGIONE DEL VENETO

ANNO 2018

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

**RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

ai sensi art. 5 D. P. R. n° 357 del 08/09/1997

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

D. G. R. n° 1400 del 29 Agosto 2017

Progetto: *Il variante tematica al P. I. di Castello di Godego*

Fontane di Villorba (TV), lì 19 Marzo 2018

Dott. MAURIZIO LEONI – Agronomo

Via Donatori del Sangue, 20 – Fontane di Villorba

Tel./Fax 0422/423000

E – mail: studioleoni.af@gmail.com

Collaboratore:

Dott. Signori Alessio – Agronomo

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE	5
2.1. Disciplina dei nuclei residenziali in territorio extraurbano.....	7
2.2. Disciplina degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola....	12
2.3. Modifiche puntuali.....	13
2.4. Dimensionamento	15
2.5. Superficie agricola trasformabile.....	19
2.6. Modifiche alle Norme Tecniche Operative.....	21
1. RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000	30

ALLEGATI

- Tav. 1 - Estratto su C. T. R. delle aree oggetto di variante, dei Siti Natura 2000 e degli habitat
- All. 2 – Curriculum vitae

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D. P. R. n° 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

Il richiamato D. P. R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, formata dai siti di importanza comunitaria (S. I. C.).

In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: *“nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria”*.

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza prevede che ogni piano o progetto insistente su un S. I. C. sia accompagnato da una relazione documentata, finalizzata ad *“individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*.

Nel caso in esame l’intervento riguarda ambiti in parte posti all’interno della Z. P. S. “Prai di Castello di Godego” (IT3240026).

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai S. I. C., Z. S. C. e Z. P. S.” con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1662 del 22/06/2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D. P. R. 8 settembre 1997, n° 357, D. M. 3 aprile 2000”.

Tale provvedimento estende a tutti i S. I. C. e Z. P. S. individuati dal D. M. 3 aprile 2000 l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale, *“atta ad evitare la compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del procedimento di selezione dei siti”*, previsto dalla direttiva “Habitat”.

La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato D. P. R. 357/97, attraverso la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza”, con D. G. R. n° 3173 del 10/10/2006, successivamente revocata con l’approvazione della D. G. R. 2299 del

09/12/2014. Più recentemente è stata revocata anche quest'ultima deliberazione a seguito dell'emanazione della D. G. R. 1400 del 29/08/2017, introdotta per:

- Soddisfare l'esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza;
- Snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi;
- Conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla *spending review*, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi economici e meccanici.

Il provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione di incidenza e prevede la seguente procedura:

1. verifica della necessità di redigere la valutazione di incidenza, rispetto ai criteri di esclusione previsti dal richiamato provvedimento regionale;
2. fase di screening: è finalizzata a identificare i potenziali effetti significativi del progetto sul sito, attraverso dati oggettivi e verificabili:
 - a) descrizione del progetto: si individuano indicatori correlati alla consistenza e alle modalità degli interventi previsti;
 - b) indicatori ambientali: descrivono la configurazione ed il profilo ambientale del sito;
 - c) indicatori di significatività: descrivono la rilevanza dei probabili effetti sul sito e le interferenze sulla struttura funzionale del sito.

La fase di screening si conclude con due alternative valutazioni:

1. la valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di non significatività degli effetti generati dal piano.
2. la valutazione preliminare degli impatti identificati indica probabili impatti significativi; è richiesta la stesura della relazione di valutazione di incidenza ambientale, secondo la metodologia prevista per la V. I. A.. In questo caso le linee guida prevedono un approfondimento delle analisi, con valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento, attraverso una comparazione di più soluzioni alternative e di adeguate misure di mitigazione e di compensazione.

I S. I. C/p e le Z. P. S. sono stati ridefiniti con D. P. G. R. n° 1180 del 18 aprile 2006 e si farà quindi riferimento a tale provvedimento.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, appena richiamato, tenuto conto della entità dell'intervento in esame, si ritiene adeguato esaminare di seguito l'intervento in progetto

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Il Piano Regolatore Comunale di Castello di Godego si articola nel Piano di Assetto del Territorio (P. A. T.), e nel Piano degli Interventi (P. I.).

Il P. A. T. è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 17/06/2015, approvato con conferenza di servizi decisoria in data 07/09/2016, ratificato con delibera della Giunta provinciale con protocollo n° 77178 del 13/09/2016, pubblicato nel BUR n° 96 del 07/10/2016 ed entrato in vigore il 22/10/2016.

Dopo l'adozione del PAT e nell'attesa della sua approvazione, l'Amministrazione Comunale di Castello di Godego ha dato avvio alla prima fase preliminare di redazione del nuovo Piano degli Interventi (PI) predisponendo il documento preliminare di cui all'art. 18 comma 1 LR n° 11/2004 e dando avvio alle attività di consultazione, partecipazione e concertazione previste al comma 2 del medesimo art. 18, pubblicando anche un avviso finalizzato a favorire la manifestazione di interessi da parte dei cittadini e di chiunque abbia interesse alla formazione dei contenuti del P. I..

Le istanze pervenute a seguito dell'avviso pubblico sono state catalogate per temi in modo da fornire un quadro generale delle necessità.

L'Amministrazione Comunale, sulla base del numero e dei contenuti delle istanze pervenute, vista la complessità dei temi da affrontare, ha ritenuto di procedere attraverso più varianti tematiche al Piano degli Interventi (ex. PRG). L'insieme delle singole varianti tematiche che in più fasi recepiranno i contenuti strutturali e strategici del PAT costituirà il nuovo vero Piano degli Interventi.

Il Piano degli Interventi attualmente vigente del Comune di Castello di Godego è costituito fondamentalmente dal previgente PRG, che alla data di entrata in vigore del PAT è diventato, come previsto dall'art. 48 comma 5 bis L.R. n° 11/2004 il Piano degli Interventi. Successivamente all'entrata in vigore del PAT è stata approvata una unica variante al PI finalizzata a rispondere alle richieste di riclassificazione di zone edificabili affinché siano rese inedificabili, presentate dai proprietari delle aree ai sensi dell'art. 7 della LR n° 4 del 16/03/2015. Tale variante non ha modificato l'impianto generale del Piano che è rimasto quello del previgente PRG.

A questo punto l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con l'adozione di una variante al PI, la seconda in ordine di tempo dopo l'approvazione del PAT, per dare risposta alle istanze pervenute dai proprietari aventi titolo, finalizzata alla richiesta di nuove abitazioni legate ad esigenze familiari, da collocare in lotti liberi sugli ambiti di

edificazione diffusa o attraverso il cambio di destinazione d'uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. La variante include anche alcune modeste modifiche puntuali compreso l'inserimento di una pista ciclabile legata ad un progetto di opera pubblica.

Il percorso amministrativo da seguire è quello previsto dall'art. 18 della LR n° 11/2004, per cui la variante n° 2 al PI dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale a cui seguirà:

- deposito della variante, entro 8 giorni dall'adozione, presso la sede del comune per la consultazione da parte del pubblico, per un periodo di 30 giorni consecutivi. Decorso il termine di pubblicazione vi sarà la possibilità di formulare osservazioni per un periodo di 30 giorni;
- l'approvazione della variante, unitamente alla formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni, che dovrà avvenire con apposita deliberazione del consiglio comunale.

L'entrata in vigore della variante al PI avverrà quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

La presente variante al Piano degli Interventi, pur introducendo previsioni che comportano consumo di suolo ai sensi della LR n° 14 del 06/06/2017 sul contenimento del consumo di suolo, può essere approvata, in deroga al divieto di cui comma 1 lett. b) e in virtù delle facoltà concesse dal comma 3 dell'art. 13 "Disposizioni transitorie" della medesima legge, in quanto il suo procedimento di formazione, ai sensi dell'art. 18 LR n° 11/2004, è avvenuto prima dell'entrata in vigore della LR n° 14/2017.

La variante viene sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) che ha il compito di valutare se, a causa delle nuove previsioni urbanistiche, possano verificarsi effetti significativi sul sito "Natura 2000" più vicino (ZPS - IT32400026 Prai di Castello di Godego).

La variante viene sottoposta alla valutazione di compatibilità idraulica (VCI) affinché le scelte urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che questa ha con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare.

La variante viene sottoposta a valutazione di compatibilità sismica in quanto il Comune di Castello di Godego è presente nell'elenco dei comuni del Veneto a cui applicare le linee guida per gli studi di microzonazione sismica (allegato B della DGR n° 1572/2013).

Il Piano Regolatore Comunale (P. R. C.) di castello di Godego è attualmente costituito dai seguenti strumenti urbanistici:

- Piano di Assetto del Territorio (P. A. T.), redatto ai sensi dell'art. 15 della L. R. n° 11/2004, è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 17/06/2015 e approvato con delibera della Giunta provinciale protocollo n° 77718 del 13/09/2016, pubblicato nel B. U. R. n° 96 del 07/10/2016 ed entrato in vigore il 22/10/2016;
- Piano degli Interventi (P. I.) è costituito dal P. R. G. divenuto P. I. alla data di entrata in vigore del P. A. T.; il P. R. G. vigente alla data di entrata in vigore del P. A. T. è costituito dalla variante generale approvata con deliberazione della Giunta della regione Veneto n° 2482 del 28/07/2000 e dalle successive varianti parziali.

Successivamente all'approvazione del P. A. T. ed alla ridenominazione del P. R. G. in P. I., il comune di Castello di Godego ha apportato ulteriori varianti parziali al P. I.

Gli elaborati della variante n° 2 al P. I. sono:

- Elaborato A: fascicolo comprendente la relazione tecnica, la verifica del dimensionamento urbanistico della variante, il calcolo della variazione di Superficie Agricola Utilizzata (S. A. U.) trasformabile, la modifica alle norme tecniche di attuazione;
- Elaborato B: fascicolo comprendente gli estratti degli elaborati del P. A. vigente e del P. I. modificato a seguito di variazioni puntuali;
- Elaborato C: nuovo elaborato "P4 – schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano";
- Elaborato D: nuovo elaborato "P5 – schede normative degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola".

Gli elaborati di valutazione della variante sono i seguenti:

- Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.);
- Valutazione di Incidenza Ambientale (V. Inc. A.);
- Studio di microzonazione sismica.

2.1. Disciplina dei nuclei residenziali in territorio extraurbano

La variante n° 2 al PI disciplina, attraverso il nuovo elaborato "P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano" e la nuova normativa inserita nel nuovo art. 7 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, i nuclei residenziali in territorio extraurbano ricadenti all'interno degli ambiti di "edificazione diffusa" del PAT.

I nuclei residenziali sono classificati dalla variante al PI come ZTO “C1.1 - nuclei residenziali in territorio extraurbano” sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti all’interno degli ambiti di “edificazione diffusa” e comprendono ZTO già classificate dal previgente PRG come zone di tipo C1, C1 v, C1.Na, C1.Na V, sottozone E2A, E2B, E2C, E3, E4.

L’individuazione di nuove zone C1.1 o la modifica di quelle esistenti è stata operata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) presenza delle principali opere di urbanizzazione;
- b) limitazione della dilatazione degli insediamenti esistenti consentendo, esclusivamente per una sola volta ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, l’individuazione di lotti liberi di testa;
- c) individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a 800 mc lordi fuori terra; sono consentiti comunque interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 3 del DPR n° 380/2001 nonché ampliamenti fino ad un massimo di 800 mc fuori terra;
- d) obbligo di non creare una seconda fila di lotti. Nel caso essa sia già esistente, le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l’edificazione attraverso la previsione di nuovi “lotti liberi” in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati;
- e) obbligo di evitare la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle strade, mantenendo la discontinuità dell’edificato e l’intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario.

La perimetrazione delle zone C1.1 è stata effettuata includendo le aree di pertinenza degli edifici, seguendo gli elementi naturali o artificiali esistenti (recinzioni, filari, viabilità ed idrografia) ponendo la perimetrazione sul limite tra le pertinenze dell’edificato e l’area agricola (spesso coincidente con il confine di proprietà), evitando di includere ampie aree tutt’ora coltivate ad uso agricolo. Sono state incluse modeste porzioni di territorio agricolo per consentire gli ampliamenti o le nuove edificazioni individuabili sulla base dei criteri dettati dall’art. 81 delle NT del PAT.

Dalla perimetrazione sono stati generalmente esclusi, come previsto ai commi 5 e 6 dell’art. 81 del P. A. T.:

- gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola;
- le attività produttive che per dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttivo – edilizie, ecc. non risultano compatibili con la residenza (con riferimento all’art. 41

comma 4 norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente).

Per tutti i fabbricati esistenti all'interno delle zone C1.1 è stata prevista la possibilità di eseguire gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n° 380/2001, esclusi gli edifici che ospitano attività produttive che il Piano prevede di bloccare o trasferire per i quali sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e gli edifici di valore culturale (non oggetto della presente variante tematica), per i quali vale la specifica disciplina di tutela prevista dal previgente PRG.

Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della LR n° 08/07/2009 n°14 (11/07/2009), con tipologia uni - bifamiliare, anche per piani sovrapposti, è stata prevista la possibilità di eseguire modesti ampliamenti.

Al fine di mantenere la coerenza con la disciplina urbanistica finora applicata nel PRG di Castello di Godego ed anche al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché promuovere e agevolare la riqualificazione, in particolare degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui alla nuova legge regionale 06/06/2017 n° 14 sul contenimento del consumo di suolo, è stata prevista la possibilità di demolizione - ricostruzione e accorpamento di edifici non residenziali permettendo il cambio d'uso. La Superficie totale (ST) da ricostruire o oggetto di conversione d'uso non potrà superare quella esistente con il limite massimo di 1200 mc all'interno del quale possono essere realizzate fino ad un massimo di 4 unità abitative.

Gli interventi puntuali di nuova edificazione sono individuati in presenza di "lotti liberi". I lotti già edificabili nel previgente PRG sono stati in genere riconfermati con modeste modifiche della capacità edificatoria previgente mentre per i nuovi lotti liberi è stata prevista una edificabilità massima di 800 mc fuori terra.

Per distinguere i lotti liberi già previsti dal previgente PRG da quelli nuovi inseriti dal PI sono state previste le seguenti due tipologie di "lotto libero":

- tipo A: edificabilità puntuale già presente nel previgente P. R. G., con volumetria precisata nel repertorio normativo dei lotti liberi;
- tipo B: edificabilità puntuale di 800 mc di nuova previsione.

Le nuove edificazioni su lotto libero sono state previste, in coerenza con gli obiettivi del PAT, per rispondere ad esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo.

Per i lotti liberi di nuova previsione, al fine di limitare della dilatazione degli insediamenti esistenti (come previsto dal comma 12 lett. b) dell'art. 81 NT del PAT, è stata prevista,

esclusivamente per una sola volta ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, l'individuazione di lotti liberi di testa.

I lotti interni agli insediamenti e i lotti di testa sono stati distinti con apposite grafie nell'elaborato *“P4 – schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano”*.

A tal fine è stato previsto che al momento del rilascio del permesso di costruire per edificare i nuovi lotti liberi previsti dalla variante PI, il proprietario debba stipulare un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, per la non alienazione del nuovo edificio residenziale nei successivi dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a società o enti di qualunque genere o a persone aventi rapporto di parentela oltre il terzo grado.

Inoltre, al fine di evitare il consumo di capacità edificatoria disponibile e poterla utilizzare per dare risposta anche in futuro alle esigenze abitative di carattere familiare, è stato previsto che, nel caso di non attuazione dell'intervento previsto sui lotti liberi entro 5 anni dall'approvazione della variante tematica al PI che disciplina gli ambiti di “edificazione diffusa”, la validità della previsione urbanistica decade.

Per i lotti liberi già previsti nel previgente PRG si è ritenuto comunque di non richiedere il possesso dei requisiti sulla proprietà e sulla residenza, il divieto di alienazione e le prescrizioni sulla decadenza per un periodo transitorio di cinque anni.

Tutti gli interventi edilizi, in particolare quelli che comportano nuova edificazione o comunque maggiore carico urbanistico sono subordinati all'integrazione delle opere di urbanizzazione mancanti e ad eseguire interventi di riqualificazione del contesto da prevedere nel progetto allegato all'atto abilitativo all'esecuzione degli interventi.

Nell'elaborato *P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano*, hanno valore normativo esclusivamente gli elementi che ricadono all'interno del perimetro delle zone C1.1. Tutti gli elementi che ricadono esternamente a tali perimetri hanno valore solo indicativo rimanendo valide le previsioni del PI vigente e non oggetto di modifica da parte della presente variante.

L'elenco dei lotti liberi presenti all'interno delle zone C1.1 è contenuto nel Repertorio normativo dei lotti liberi, incluso nell'elaborato P4.

Come prescritto dall'art. 60 delle NT del PAT, viene previsto che i tracciati e i tracciati latenti di cardine e decumani siano mantenuti liberi da edificazione. Il PAT delega al PI la determinazione della fascia in edificata all'interno degli insediamenti edificati esistenti che nel caso delle zone C1.1 viene stabilita in ml. 5,00 per lato dagli assi dei tracciati.

L'immagine sottostante contiene una mappa delle zone C1.1 nei vari Ambiti territoriali Omogenei.




Figura 1 - Individuazione delle Z. T. O. C1.1 nuclei residenziali in territorio extraurbano (fonte: Studio Cavallin Associati)

La riclassificazione in zone C1.1 di vari ambiti già classificati come zone C1, C1.v, C1.Na, C1.Na.v ecc. del PI (ex PRG) operata dalla presente variante ha comportato la creazione di aree marginali, rappresentate con apposito perimetro nell'elaborato *P4 - Nuclei residenziali in territorio extraurbano* e che assumono le classificazioni delle zone contermini:

- aree di circolazione;
- area a parcheggio;
- aree della rete idrografica;
- sottozone agricole.

2.2. *Disciplina degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola*

La variante n° 2 al PI disciplina, attraverso il nuovo elaborato “P5 - *schede normative degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola*” e la nuova normativa inserita all'art. 9bis delle Norme Tecniche di Attuazione, gli edifici ricadenti in zona agricola che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 43 comma 2 lett. d) della LR n° 11/2004 i quali, per varie ragioni, non risultano più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici di valore culturale. Tali edifici potranno essere recuperati modificandone la destinazione d'uso a fini abitativi.

La riconversione degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola prevista dalla presente variante non opera automaticamente e non riguarda tutti gli annessi che si trovano o potrebbero in futuro trovarsi in tale condizione ma riguarda esclusivamente quelli valutati attraverso una variante puntuale al Piano degli Interventi e per i quali è stata predisposta una specifica scheda normativa “SK-ENF” inclusa nell'elaborato “P5 - *schede normative degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola*”.

Gli edifici presi in considerazione dalla presente variante sono quelli per i quali i proprietari hanno presentato una richiesta dopo la pubblicazione da parte del Comune dello specifico avviso.

Nella variante la modifica di destinazione d'uso per utilizzazioni diverse da quelle agricole e senza ampliamento, è ammessa esclusivamente per gli edifici che rispettano le condizioni previste nell'art. 107 delle Norme Tecniche del PAT e nelle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 24/02/2016. In particolare, il rispetto dei requisiti fissati dal PAT verrà ulteriormente verificato al momento del rilascio del titolo abilitativo all'intervento edilizio.

Anche questi interventi di riconversione sono stati previsti per rispondere ad esigenze abitative di ordine familiare, prescrivendo che, al momento del rilascio del permesso di costruire il proprietario debba stipulare un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto per la non alienazione della nuova abitazione, nei successivi dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a società o enti di qualunque genere o a persone aventi rapporto di parentela oltre il terzo grado.

Le schede normative adottate con la presente variante ricadono tutte in ambito agricolo e sono localizzate come indicato nella sotto riportata planimetria.



Figura 2 - Individuazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (fonte: Studio Cavallin Associati)

2.3. Modifiche puntuali

Le modifiche puntuali al PI sono identificate con numerazione progressiva e individuate schematicamente nell'immagine sotto riportata.

Sono individuate con maggiore dettaglio, attraverso la perimetrazione dell'ambito oggetto di variante, nell'elaborato B "Estratti degli elaborati del PI vigente e del PI modificato a seguito di variazioni puntuali".



Le variazioni puntuali vengono descritte di seguito:

- Variazione 1: inserimento dell'area di circolazione necessaria alla realizzazione di una pista ciclabile su via Grande e di una rotatoria all'incrocio delle vie Motte e via Grande, sulla base di un progetto di opera pubblica redatto dal comune. La modifica comporta anche la ripermetrazione delle zone C1 e C1Na (successivamente riclassificate dalla presente variante in zona C1.1).
- Variazione 2: prevede l'inserimento della previsione, con valore indicativo, di un tratto di pista ciclabile lungo via Grande.
- Variazione 3: prevede la riclassificazione in una zona Da di una porzione di zona agricola. La variazione è conseguente alla riclassificazione ad uso C1.1 dell'area contermina.

- Variazione 4: prevede la riclassificazione di una porzione di trasformazione T.2 in zona C1 con indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mq/mq. La variazione prevede anche la modifica dell'ambito di trasformazione R.2.
- Variazione 5: prevede la riclassificazione in zona Db di una porzione di zona agricola. La variazione è conseguente alla riclassificazione ad uso C1.1 dell'area contermina.

2.4. Dimensionamento

Il calcolo della capacità edificatoria ad uso residenziale della presente variante tematica al PI si basa sui criteri sotto descritti.

Nelle zone C1, C1 v, C1.Na, C1.Na v del PRG, riclassificate dalla variante in zone C1.1 - nuclei residenziali in territorio extraurbano, è stato stralciato l'indice di edificabilità fondiario prevedendo edificabilità puntuali solo in lotti liberi graficamente individuati nelle tavole grafiche, compensando in questo modo le variazioni di capacità edificatoria complessiva.

Nelle zone C1.1 progettate dalla presente variante (che comprendono anche le zone di cui alla precedente lettera a) sono stati previsti, per gli edifici esistenti, le seguenti possibilità edificatorie:

- a) Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 08/07/2009 n°14 (11/07/2009), con tipologia uni - bifamiliare, sono ammessi ampliamenti fino a mc 800 per unità abitativa, oppure, in alternativa, l'aumento volumetrico del 20% fino ad un massimo di mc 150 per unità abitativa;
- b) Per i fabbricati esistenti a destinazione non residenziale è stata prevista la possibilità di demolizione - ricostruzione e accorpamento permettendo il cambio d'uso del volume esistente e comunque con il limite massimo di 800 mc;

La riformulazione dei parametri edificatori delle zone C1, C1 v, C1.Na, C1.Na v del PRG riclassificate in C1.1 attraverso la possibilità di ampliamento fino a 800 mc o il alternativa di 150 mc per gli alloggi su edifici uni o bifamiliari, come pure la conferma dell'edificabilità puntuale su lotti liberi già presenti sul previgente PRG, non comporta un aumento della capacità edificatoria complessiva delle zone riclassificate, da considerare nel dimensionamento dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO).

Nelle parti delle zone C1.1 che costituiscono ampliamento delle previgenti zone C1, C1 v, C1.Na, C1.Na v del PRG sono stati inseriti nuovi lotti liberi inedificati con volumetria predeterminata. I nuovi lotti liberi con capacità edificatoria puntuale previsti dalla presente variante generano nuova capacità edificatoria che va considerata ai fini del

dimensionamento dell'ATO di pertinenza come previsto dal comma 13 lett. c) dell'art. 81 NT del PAT.

Inoltre, per gli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ricadenti in zone agricole, individuati nell'elaborato "P5 – schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano", è stata prevista la possibilità di recupero con cambio di destinazione d'uso fino a concorrenza del volume esistente con il limite massimo di 800 mc. Questi cambi di destinazione d'uso da agricolo a residenziale generano un aumento del carico insediativo corrispondente ai volumi esistenti oggetto di cambio di destinazione d'uso che va considerato ai fini del dimensionamento riferito all'ATO di pertinenza.

Di seguito si riporta il conteggio per la redazione del P. I., suddivisa per ogni A. T. O., e le variazioni avvenute successivamente all'adozione del P. A. T. (delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 17/06/2015).

Tabella 1 - Variazione capacità edificatoria residenziale delle varianti al P. I. (fonte: Studio Cavallin Associati)

N° variante al PRG- PI	Variazione della capacità edificatoria residenziale delle varianti al PI suddivisa per ATO ⁽¹⁾					
	AA1	AG1	IR1	IP1	IP2	Totale
	mc	Mc	mc	mc	mc	mc
Variante n°28 PRG	0	0	0	0	0	0
Variante n° 29 PRG	0	0	5.987	0	0	5.987
Variante n°1 PI	0	-7.078	-136	-600	0	-7.814

Nota (1) I valori negativi indicati in tabella corrispondono allo stralcio di capacità edificatoria già prevista del PI vigente con conseguente aumento (di pari valore) della capacità edificatoria complessiva disponibile per future varianti al PI.

I valori positivi indicati in tabella corrispondono all'inserimento di nuova capacità edificatoria con conseguente diminuzione (di pari valore) della capacità edificatoria complessiva disponibile per future varianti al PI.

Di seguito si riporta la variazione della capacità edificatoria residenziale prevista dalla presente variante al P. I., suddivisa per ogni A. T. O., in rapporto a quella massima prevista dal P. A. T. così come modificata con le precedenti varianti.

Tabella 2 - Riepilogo del consumo della capacità edificatoria residenziale prevista dal P. A. T. (fonte: Studio Cavallin Associati)

A.T.O.	PAT	Varianti successive adozione PAT	Variante n°2 al PI			Capacità edificatoria residua disponibile	
ID	Capacità edificatoria massima disponibile (nuova previsione PAT)	Variazione della capacità edificatoria	Interventi diretti				Totale modifica capacità edificatoria
			Volumetria in zone C1.1		Edifici non più funzionali all'azienda agricola (volume massimo convertibile)		
			Volumi nelle zone riclassificate	Lotti negli ampliamenti di zona			
Mc	mc	mc	mc	mc	mc		
AA1	10.000	0	0	-800	0	-800	9.200
AG1	25.000	7.078	0	-9.600	-1.600	-11200	20.878
IR1	102.500	-5.851	0	-800	-800	-1600	95.049
IP1	10.000	600	0	0	0	0	10.600
IP2	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Totale	222.500	1.827	0	-11.200	-2.400	-13.600	210.727

La capacità edificatoria residenziale massima disponibile dal PAT, inizialmente pari a mc 222.500 è stata modificata a seguito della variante al PRG n° 28, 29 e n°1 al PI e verrà modificata a seguito della presente variante (variante al PI n° 2) per cui, la capacità edificatoria residenziale residua disponibile per le future varianti al PI sarà di mc 210.727. Sulla base delle risultanze della tabella precedente si riporta il prospetto della capacità insediativa teorica, espressa in termini di abitanti teorici, sulla base dei quali vengono verificate le dotazioni minime di aree a servizi in rapporto allo standard di legge.

Tabella 3 - Nuova capacità insediativa residenziale teorica della seconda variante al P. I. (fonte: Studio Cavallin Associati)

A.T.O.		Totale nuovi abitanti teorici
ID	Denominazione	
AA1	Muson dei Sassi - Musonello	6
AG1	Bessica territorio aperto	75
IR1	Ramon campagna	11
IP1	Castione sud	0
IP2	Loria	0
Totale		92

Per il calcolo della dotazione minima di aree a servizi nel PI si deve fare riferimento allo standard di 30 mq/abitante previsto dall'art. 31 LR n° 11/2004 e alle Norme Tecniche del PAT che distinguono le quantità riferite allo standard primario, pari a 10 mq/abitante da quelle riferite allo standard secondario pari a 20 mq/abitante.

La variante prevede una nuova capacità edificatoria complessiva di 13.600 mc ai quali corrispondono in termini di abitanti teorici n° 92 nuovi abitanti (mc 13.600 / 150 mc/ab).

Il fabbisogno di aree a servizi corrispondente ai nuovi abitanti è pari a 2.760 mq (92 ab. x 30 mq/ab).

Dai dati desunti dal capitolo 34 della relazione tecnica del PAT risulta un sovradimensionamento nel PRG delle aree a servizi della residenza come si evince dalla tabella 34.1.1 che viene riportata di seguito:

Tabella 4 - Aree a servizi esistenti e/o previste dal P. R. G. vigente (fonte: Studio Cavallin Associati)

A.T.O.	Denominazione	STANDARDS RESIDENZA		STANDARDS PRODUTTIVO	
		Ab. insediati al		Zone D	Servizi esistenti e/o di progetto
		31.12.2014 e nuovi ab. Teorici da P.R.G.	Servizi esistenti e/o di progetto		
n.	mq	mq	mq		
AA1	Prai - Muson dei Sassi	492	0	0	0
AG1	Le Motte - Moranda - Giaretta	2.593	22.647	33.871	1.552
IR1	Castello di Godego	3.433	279.974	109.806	0
IP1	ZI - Via Chioggia	390	0	189.244	45.777
IP2	ZI - Via Trento - Ferrovia	874	13.265	465.243	146.387
TOTALE		7.782	315.886	798.164	193.716

Lo standard minimo di legge richiesto nel PRG è di mq 233.460 (ab 7782 x 30 mq/ab). Le aree a servizi esistenti e di progetto ammontano invece a mq 315.886 per cui il sovradimensionamento nel PRG delle aree a standard è pari a mq 82.426 (315.886-233.460).

Inoltre la variante al PRG n° 28 ha comportato l'aggiunta di aree a servizi di 7.241 mq, per cui il totale sovradimensionamento delle aree a standard ammonta a mq 89.667 (82.426 +7.241).

Considerato che il fabbisogno di aree per servizi a seguito di nuova capacità edificatoria della presente variante è di mq 2.760 e che nel PI vigente vi è un sovradimensionamento di aree a servizi esistenti e di progetto di mq 89.667, la verifica dello standard minimo di legge è positiva.

La presente variante comporta modeste variazioni dalla capacità insediativa produttiva conseguenti a ripermetrazioni delle zone C1.1 limitrofe.

Una zona D.a e una zona D.b, situate entrambe lungo la SR n° 245 sono state ridefinite e allargate di rispettivamente 755 mq e 555 mq. Una zona D.b situata lungo via Ca' leoncino è stata ridotta di 1.515 mq.

Il saldo complessivo delle variazioni di capacità insediativa produttiva comporta un aumento delle zone D di mq 205 (1515-550-755).

Poiché tutte le variazioni sopra riportate sono conseguenti a ripermetrazioni di zona in adeguamento allo stato di fatto attuale dei luoghi, sono di modesta entità e riguardano comunque aree sulle quali il PAT prescrive la riconversione funzionale allo scadere del periodo transitorio (anno 2021) previsto all'articolo 80 delle Norme Tecniche, si può concludere che tali variazioni siano irrilevanti rispetto alla capacità insediativa produttiva ammessa dal PAT.

2.5. Superficie agricola trasformabile

Il PAT all'articolo 115 delle Norme Tecniche ha determinato, attraverso una puntuale mappatura derivate dalla ricognizione sul campo, la quantità di Superficie Agricola Utilizzata esistente alla data di adozione del PAT e successivamente la quantità, in termini di superficie, di aree con caratteristiche SAU che possono essere trasformate con il PI in zone con destinazione diversa da quella agricola. Tale valore (SAUT) risulta pari a 189.286 mq.

Nella presente variante le modifiche di destinazione di zona che comportano consumo di SAU trasformabile, sulla base della circolare Allegato A alla DGR n° 3650 del 25/11/2008, sono le seguenti:

- a) La trasformazione da zona agricola con caratteristiche di SAU a zona C1.1 comporta consumo di SAU trasformabile;
- b) La trasformazione da zona C1.1 con caratteristiche di SAU a zona agricola comporta un aumento di SAU trasformabile;

Nell'immagine sottostante viene riportata la mappa della SAU trasformata o ripristinata con la presente variante.




Figura 3 - Individuazione S. A. U. trasformata o ripristinata con la presente variante al P. I. (fonte: Studio Cavallin Associati)

La presente variante ha comportato il consumo di 69.887 mq di SAU trasformabile e il ripristino di 21.104 mq di SAU Trasformabile con un consumo a saldo di 48.783 mq.

La tabella sotto riportata indica la quantità di SAU trasformata o ripristinata con le singole varianti al PI.

Tabella 5 - Quantificazione della S. A. U. trasformabile rimanente (fonte: Studio Cavallin Associati)

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA TRASFORMABILE			
Evento	SAU trasformabile	SAU Trasformata / ripristinata	SAU trasformabile disponibile dopo la variante
	mq	mq	mq
PAT (valore iniziale SAU trasformabile)	189.286		
n°28 PRG (nuovo complesso scolastico)	189.286	---	---
n° 29 PRG (valorizzazione zona agricola)	189.286	7.681	181.605
n°1 PI (variante verde)	181.605	-7.826*	189.431
n°2 PI (zone C1.1, annessi rustici, variazioni puntuali)	189.431	48.783	140.648

(*) valori negativi rappresentano Superficie Agricola Utilizzabile in Zona Territoriale Omogenea di trasformazione del Piano degli Interventi vigente che la variante riclassifica ad uso agricolo (m²) o in zone a servizi che non consumano S.A.U.

La S. A. U. trasformabile residua a disposizione delle future varianti al P. I., successive alla variante n° 2, è di 140.648 mq.

2.6. Modifiche alle Norme Tecniche Operative

Con la presente variante sono apportate le seguenti modifiche alle norme tecniche del vigente Piano degli Interventi.

Dopo l'art. 7 – Insediamenti residenziali, viene inserito il seguente nuovo articolo 7bis:

Articolo 7bis – zone C1.1 nuclei residenziali in territorio extraurbano

1. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, individua, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, i “nuclei residenziali in territorio extraurbano” classificandoli come ZTO C1.1.
2. Il PI identifica con apposita numerazione le zone C1.1 sottoponendole alla disciplina di cui al presente articolo ed alle previsioni di cui alla *tav. P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano*. Le indicazioni contenute nelle schede normative prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo.
3. Destinazioni d'uso: è consentita la residenza di qualsiasi tipo, negozi e botteghe, uffici pubblici e privati, magazzini e depositi commerciali, laboratori di artigianato artistico e di servizio, attività direzionali, bar, ristoranti, tutte le attrezzature pubbliche compatibili. Sono ritenuti compatibili gli annessi rustici e le attività artigianali esistenti, alla data di adozione della variante n° 2 al PI, limitatamente alle attività artigianali ed agricole che non procurano rumori, fumi ed odori molesti, contrari all'igiene e decoro della zona e

con un massimo mq. 251 di superficie utile e mc. 1001 di volume (con riferimento all'art. 41 comma 4 Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente). Le attività commerciali sono limitate agli esercizi di vicinato a causa dell'inadeguatezza della viabilità e carenza di infrastrutture tecnologiche. Sono sempre escluse le stalle, gli allevamenti, le destinazioni d'uso che possono comportare notevole affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con le caratteristiche prevalentemente residenziali della zona.

4. Modalità d'intervento: gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del PI, subordinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del contesto eventualmente individuati nelle schede normative di cui alla tav. *P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano* ed alla realizzazione e cessione, o istituzione di vincolo di uso pubblico, delle opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza. Nei casi in cui la carenza delle opere di urbanizzazione sia particolarmente significativa gli interventi dovranno essere attuati attraverso intervento diretto convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR n°380/2001.
5. Interventi ammessi sull'edificato esistente:
 - a) sono sempre ammessi sull'edificato esistente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n° 380/2001 e la demolizione e ricostruzione, esclusi gli edifici destinati ad attività produttive che il Piano prevede di bloccare o trasferire e gli edifici con destinazioni non compatibili per i quali sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 08/07/2009 n°14 (11/07/2009), con tipologia uni-bifamiliare, anche per piani sovrapposti, sono ammessi ampliamenti per un volume massimo, compreso l'esistente, di mc 800 per ciascuna unità abitativa, oppure, in alternativa, l'aumento volumetrico del 20% fino ad un massimo di mc 150 per unità abitativa, con il limite massimo di n° 4 alloggi complessivi. Tale aumento volumetrico può essere concesso una sola volta, anche in più soluzioni, anche in corpo edilizio separato, all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio e della zona C1.1;
 - c) nei casi di demolizione - ricostruzione anche con accorpamenti di edifici non residenziali e nei casi di cambio di destinazione d'uso di edifici per interventi volti alla residenza, il volume da ricostruire o oggetto di conversione d'uso non può

superare quello esistente con il limite massimo di mc 1200 all'interno del quale possono essere realizzate fino ad un massimo di 4 unità abitative;

d) per gli edifici di interesse storico, architettonico e paesaggistico valgono le disposizioni per il recupero dei beni culturali di cui all'art. 6 delle presenti norme.

6. Interventi puntuali di nuova edificazione: il Piano degli Interventi individua nelle schede normative delle zone C1.1 i "lotti liberi" confermati del previgente PRG e i nuovi "lotti liberi" all'interno dei quali sono ammessi interventi puntuali di nuova edificazione, fino ad una volumetria complessiva fuori terra di mc 800 salvo diversa indicazione nel Repertorio Normativo, per rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare, nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:

a) è consentita la costruzione di un numero massimo di tre nuove unità abitative fatte salve diverse e/o ulteriori specificazioni e prescrizioni contenute nelle schede normative;

b) i terreni che costituiscono il "lotto libero" risultino in proprietà dei richiedenti o di loro parenti fino al terzo grado, da data antecedente la data di entrata in vigore del PAT (22/10/2016). La prescrizione è soddisfatta anche quando la proprietà è rappresentata da società di persone in cui un socio presenta il medesimo grado di parentela con i richiedenti;

c) nel caso di non attuazione dell'intervento previsto sul "lotto libero" entro 5 anni dall'approvazione del piano degli Interventi o comunque della variante che ha previsto il lotto libero, la validità della previsione urbanistica decade;

d) al momento del rilascio dell'atto abilitativo all'edificazione il titolare dovrà impegnarsi:

i. ad integrare le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche e viarie) eventualmente carenti, a carico proprio o di chi effettivamente eseguirà l'intervento di trasformazione;

ii. ad integrare gli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico, accessibili dalla viabilità pubblica qualora se ne ravvisasse la carenza;

iii. nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano direttamente eseguibili, alla loro monetizzazione;

iv. ad individuare, ove possibile, soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con

- sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- v. al riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte, anche verso il territorio agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive ed arboree;
 - vi. ad istituire un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto per la non alienazione della nuova abitazione (comprensiva delle unità immobiliari residenziali in essa previste) nei successivi dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a società o enti di qualunque genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente o con rapporto di parentela oltre il terzo grado, consapevole che l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell'alienante in caso di cessione anticipata. Lo schema tipo dell'atto unilaterale d'obbligo verrà definito con deliberazione del Consiglio Comunale, così come i termini delle azioni risarcitorie, consistenti in un contributo sottoforma di versamento finanziario, commisurato al plusvalore conseguente alle previsioni urbanistiche attribuite con il Piano degli Interventi.
- e) il contributo di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR n° 380/2001, qualora dovuto, così come il contributo dovuto al Comune nel caso della cessione anticipata di cui alla precedente lett. e) punto vi) sono finalizzati ad aumentare la qualità degli insediamenti nei nuclei residenziali in ambito extraurbano attraverso la realizzazione di un insieme di interventi quali piccole attrezzature, sistemazioni di spazi pubblici, riordino e rimozione di elementi di degrado, che consenta di dare assetto e identità locali alle aggregazioni edificate sparse;
 - f) L'elenco dei lotti liberi previsti nella tav. *P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano*, è contenuto nel Repertorio Normativo dei lotti liberi il quale riporta anche eventuali prescrizioni attuative puntuali.
7. Parametri edificatori: sono applicabili i parametri edificatori sotto indicati, fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle schede normative di cui alla tav. P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano che prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo:
- a) altezza degli edifici: non maggiore di ml 7,50;
 - b) distanza tra edifici:

- i. tra pareti finestrate: la semisomma delle altezze degli edifici con un minimo di ml. 10.00;
 - ii. tra pareti cieche: ml. 5.00 oppure in aderenza quando ricorrano le condizioni per l'applicazione degli articoli 874-875-876-877 del codice civile;
 - c) distanza dai confini di proprietà: ml. 5.00 o minore nel caso di consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo vincolo di inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10.00 tra fabbricati, registrato e trascritto;
 - d) distanza dai limiti di zona: da zona a destinazione pubblica ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici;
 - e) distanza dalle strade: ml. 10,00 salvo diversa indicazione grafica contenuta nelle schede normative.
8. Caratteri tipologici: dato il contesto rurale o periurbano nel quale si collocano i nuclei residenziali in territorio extraurbano gli interventi devono rispettare i caratteri tipologici degli edifici per la zona agricola di cui all'art. 119 delle Norme Tecniche del PAT.
9. Interventi di riqualificazione del contesto connessi agli interventi edilizi: tutti gli interventi edilizi, in particolare quelli che comportano nuova edificazione o comunque maggiore carico urbanistico sono subordinati a interventi di riqualificazione del contesto da prevedere nel progetto allegato all'atto abilitativo all'esecuzione degli interventi. Gli interventi da eseguire sono già in parte indicati nella tav. P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano e sono da valutare caso per caso sulla base delle condizioni oggettive del contesto di riferimento in cui ricade l'intervento:
- a) individuazione di aree a servizio della residenza compatibili con il contesto rurale e residenziale quali aree private destinate a parcheggio, slarghi per la sosta di automezzi di servizio, tratti di percorsi ciclabili di interesse generale come quelli di connessione tra i vari centri urbani o con gli itinerari cicloturistici di livello territoriale, etc.;
 - b) mantenimento, ripristino rafforzamento di siepi campestri e filari esistenti o realizzazione di nuovi filari e siepi con specie autoctone;
 - c) definizione di un'adeguata mitigazione e compensazione ambientale prevedendo la dotazione di fasce verdi alberate autoctone lungo i margini dei nuclei residenziali nei fronti ove occorra, al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale;

- d) riordino delle volumetrie relative a pertinenze dell'immobile principale legittime o legittimate prevedendo, in caso di demolizione e ricostruzione, l'accorpamento dei volumi privilegiando soluzioni in ampliamento o comunque in prossimità dell'immobile principale; ciò al fine di caratterizzare le porzioni di terreno libere in zona C1.1 come aree verdi di bordo e mitigazione tra ambiente residenziale e ambiente rurale;
 - e) individuazione, ove possibile, di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, anche attraverso l'unificazione e la chiusura di accessi carrai esistenti;
 - f) esecuzione di tutte le opere necessarie al corretto smaltimento delle acque meteoriche come indicato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.
10. Tracciati e tracciati latenti di cardine e decumani: vanno mantenuti liberi da edificazione, per una fascia di m. 5 per lato dagli assi dei tracciati.
11. Recinzioni: la costruzione di recinzioni in zona C1.1 è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le recinzioni dovranno essere realizzate in modo da configurarsi come "recinzioni verdi". È ammessa la realizzazione di zoccoli in cls o muratura di altezza massima pari a 50 cm fuori terra sormontati da reti o grigliati a giorno per un'altezza complessiva di m. 1,50. Le recinzioni lungo i margini dei nuclei residenziali, in coerenza con quanto indicato al precedente comma 9 lett. c), dovranno essere realizzate prevedendo l'occultamento, rispetto al territorio agricolo, dello zoccolo in cls o muratura fuori terra sia attraverso fasce verdi sia attraverso idonei terrapieni;
 - b) la realizzazione di elementi di recinzione diversi è consentita solo verso gli spazi pubblici escludendo comunque la realizzazione di recinzioni cieche e non trasparenti. Solo in corrispondenza ed in funzione dei cancelli pedonali e carrai e dell'installazione dei contatori per l'erogazione dei servizi pubblici è ammessa la costruzione di brevi tratti di muratura cieca dell'altezza di m. 1,50;
 - c) i cancelli carrai di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori della sede stradale.
12. Fase transitoria: per i "lotti liberi" del previgente PRG confermati dal PI e specificatamente identificati nell'elaborato tav. P4 - schede normative dei nuclei

residenziali in territorio extraurbano, i requisiti sulla proprietà di cui al comma 6 lett. b), le prescrizioni sulla decadenza di cui al comma 6 lett. c) e il divieto di alienazione di cui al comma 6 lett. d) punto vi) non sono applicabili qualora gli atti abilitativi all'esecuzione del nuovo edificio siano rilasciati entro anni 5 anni dalla data di entrata in vigore della variante n° 2 al PI.

Dopo l'art. 9 – Insediamenti agricoli, viene inserito il seguente nuovo articolo 9bis:

Articolo 9bis - Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola (schede normative SK - ENF)

1. Il PI identifica nelle tavole di progetto, con apposita numerazione e rimando a specifica scheda normativa (SK - ENF) della tav. P5 – Edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, le costruzioni esistenti per le quali viene prevista la possibilità di cambio della destinazione d'uso nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Norme Tecniche Operative.
2. La variazione di destinazione d'uso, per utilizzazioni diverse da quelle agricole, è ammessa esclusivamente per gli edifici che:
 - a) risultano legittimi e/o legittimati: la legittimità dei fabbricati o di loro porzioni deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi;
 - b) risultano non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola: la conferma della non più funzionalità dei fabbricati va dimostrata attraverso la presentazione di una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato anche al momento della presentazione del progetto edilizio;
 - c) dispongono o vengono dotati delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove destinazioni;
 - d) sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tipologici dell'ambito agricolo, nel rispetto dei canoni paesaggistici dominanti anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri del sito;
 - e) risultano in proprietà dei richiedenti, o dei soggetti con rapporto di parentela entro il terzo grado, da data antecedente la data di entrata in vigore del PAT (22/10/2016).
3. La disciplina specifica per gli interventi di cui al presente articolo è contenuta nella scheda normative SKENF delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, nelle cui schede normative vengono distinti gli edifici per i quali:
 - a) è ammesso il recupero in loco della volumetria consentita dal PI da destinare a fini abitativi;

- b) è prevista la demolizione dei manufatti esistenti e la nuova localizzazione della volumetria consentita dal PI da destinare a fini abitativi, secondo determinati criteri, all'interno del fondo di proprietà del richiedente.
4. Modalità d'intervento: gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del PI, subordinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del contesto eventualmente individuati nelle schede normative SK-ENF, ed alla realizzazione e cessione, o istituzione di vincolo di uso pubblico, delle opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza. Nei casi in cui la carenza delle opere di urbanizzazione sia particolarmente significativa gli interventi dovranno essere attuati attraverso intervento diretto convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR n°380/2001.
5. Il recupero con cambio di destinazione d'uso senza ampliamento è ammesso per rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) volume totale fuori terra trasformabile in destinazione residenziale con limite massimo di mc. 800 senza ampliamento, con possibilità di realizzare al massimo due nuove unità abitative per ogni scheda normativa;
 - b) totale demolizione degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola eccedenti il volume recuperato ad uso residenziale, salvo diversa precisazione contenuta nella scheda normativa;
6. Il richiedente dovrà impegnarsi, al momento del rilascio degli atti abilitativi agli interventi di trasformazione e cambio d'uso disciplinati dalle schede normative del PI:
- a) ad integrare le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche e viarie) eventualmente carenti, a carico proprio o di chi effettivamente eseguirà l'intervento di trasformazione;
 - b) ad integrare gli insediamenti, qualora carenti, con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico, accessibili dalla viabilità pubblica;
 - c) ad individuare, ove possibile, soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo - pedonali;
 - d) al riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte, anche verso il territorio agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive ed arboree;

- e) ad istituire un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto per la non alienazione della nuova abitazione (comprensiva delle unità immobiliari residenziali in essa previste) nei successivi dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a società o enti di qualunque genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente o con rapporto di parentela oltre il terzo grado, consapevole che l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell'alienante in caso di cessione anticipata. Lo schema tipo dell'atto unilaterale d'obbligo verrà definito con deliberazione del Consiglio Comunale, così come i termini delle azioni risarcitorie, consistenti in un contributo sotto forma di versamento finanziario, commisurato al plusvalore conseguente alle previsioni urbanistiche attribuite con il Piano degli Interventi.
7. Con la riconversione degli edifici non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola ai sensi del presente articolo viene automaticamente a decadere la possibilità di edificare nuove strutture agricolo - produttive nell'area di pertinenza dell'edificio e nel fondo rustico di riferimento. A tal fine va istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo rustico di riferimento, registrato e trascritto prima della formazione del titolo abilitativo all'intervento edilizio.
8. Considerato il contesto rurale in cui sono collocati, gli edifici soggetti a interventi di recupero in loco o di ricostruzione e rilocalizzazione, dovranno rispettare i criteri per gli interventi in area agricola di cui all'art. 119 delle Norme Tecniche del PAT. In particolare, gli interventi di recupero dovranno essere finalizzati alla salvaguardia di elementi compositivi edilizi peculiari e alla conservazione dell'edilizia rurale tipica con particolare riferimento alla struttura del tetto e alla configurazione degli sporti, alle canne fumarie ai comignoli, ai materiali delle strutture murarie qualora a vista, ai caratteri della forometria e degli infissi esterni.

Le Recinzioni degli ambiti di pertinenza degli edifici disciplinati dalle schede normative SK-ENF dovranno rispettare i criteri indicati al comma 10 dell'art. 7bis che disciplina le recinzioni nelle ZTO C1.1 – nuclei residenziali in territorio extraurbano.

Con la presente variante sono abrogati i documenti del PI vigente (ex PRG) sotto elencati. Nell'allegato G delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alle schede normative per gli insediamenti in zona impropria sono abrogate le schede normative G5, G19 e G20. Nell'allegato L delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alle schede normative dei lotti liberi sono abrogate le schede L.01, L.04, L.05, L.08, L.09, L.10, L.12, L.13, L.14, L.15, L.16, L.18, L.19, L.20, L.22, L.23, L.24, L.25.

1. RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000

Le previsioni in esame ricadono in parte all'interno dei siti Natura 2000, come evidenziato nella seguente tabella.

Tabella 6 - Distanze delle previsioni dagli elementi della Rete Natura 2000 (fonte: elaborazione Studio Leoni)

AMBITO	DENOMINAZIONE	DISTANZA MINIMA (m)
Sito Natura 2000	Z. P. S. "Prai di Castello di Godego" (IT3240026)	All'interno
Habitat	6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>).	All'interno

La carta della copertura del suolo (redatta secondo il metodo Corine Land Cover – C. L. C.) aggiornata al 2012 individua le aree oggetto di valutazione come:

- 11210: Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (sup. art. 50 – 80 %)
- 11220: Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (sup. art. 30 – 50 %);
- 11230: Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (sup. art. 10 – 30 %);
- 11320: Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano);
- 12110: Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi;
- 12230: Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro);
- 14140: Aree verdi private;
- 21200: Terreni arabili in aree irrigue;
- 22100: Vigneti
- 23100: Superficie a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione;
- 31100: Boschi di latifoglie.

Una volta conosciuto l'uso del suolo si può attribuire l'idoneità ambientale delle varie categorie per le specie presenti. Il valore di idoneità ambientale è stato assegnato secondo quanto proposto dal progetto Rete Ecologica Nazionale (R. E. N.) (Boitani et al., 2012). Per le specie di cui non sono presenti i dati, si è fatto riferimento a dati bibliografici, utilizzando la stessa metodologia.

La metodica R. E. N. prende in riferimento il III livello della categoria *Corine Land Cover*, mentre i punteggi vengono attribuiti come specificato nella tabella seguente:

Tabella 7 - Punteggio di idoneità ambientale (fonte: R. E. N.)

PUNTEGGIO		DESCRIZIONE
0	Non idoneo	Ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie
1	Bassa idoneità	Habitat che possono supportare la presenza della specie ma in maniera non stabile nel tempo
2	Media idoneità	Habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che nel complesso non risultano habitat ottimali
3	Alta idoneità	Habitat ottimali per la presenza della specie

Nella tabella che segue vengono riportate, per ogni specie che può essere presente, le idoneità ambientali delle coperture del suolo presenti:

SPECIE	ALLEGATI	CATEGORIA	112	113	121	122	141	212	221	231	311
Anacamptis pyramidalis	II-IV	Plantae	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lycaena dispar	II-IV	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Coenonympha oedippus	II-IV	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Lampetra zanandreae	II-V	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barbus plebejus	II-V	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobitis bilineata	II	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sabanejewia larvata	II	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmo marmoratus	II	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cottus gobio	II	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triturus carnifex	II-IV	Animalia	0	0	0	1	1	1	1	1	2
Bufo viridis	IV	Animalia	3	3	1	1	1	1	1	2	1
Hyla intermedia	IV	Animalia	1	1	0	0	0	1	1	1	2
Rana dalmatina	IV	Animalia	0	0	1	1	2	1	2	3	3
Rana latastei	II-IV	Animalia	0	0	1	1	1	1	1	1	3
Emys orbicularis	II-IV	Animalia	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Lacerta bilineata	IV	Animalia	1	1	0	0	2	0	1	2	0
Podarcis muralis	IV	Animalia	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Hierophis viridiflavus	IV	Animalia	2	2	1	1	2	1	1	2	2
Coronella austriaca	IV	Animalia	0	0	0	0	2	1	0	3	2
Natrix tessellata	IV	Animalia	1	1	0	0	2	1	2	2	2
Cygnus olor	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anas platyrhynchos	IIA-IIIA	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aythya fuligula	IIA-IIIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alectoris graeca	I-IIA	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdix perdix	IIA-IIIA	Animalia	0	0	0	0	0	0	2	1	0

SPECIE	ALLEGATI	CATEGORIA	112	113	121	122	141	212	221	231	311
Coturnix coturnix	IIB	Animalia	0	0	0	0	2	3	2	3	0
Phasianus colchicus	IIA-III A	Animalia	0	0	0	0	1	3	3	3	2
Gavia stellata	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gavia arctica	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Botaurus stellaris	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ixobrychus minutus	I	Animalia	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Pernis apivorus	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Milvus migrans	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Circaetus gallicus	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Circus aeruginosus	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circus cyaneus	I	Animalia	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Aquila chrysaetos	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Falco peregrinus	I	Animalia	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rallus aquaticus	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gallinula chloropus	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fulica atra	IIA-III B	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vanellus vanellus	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	2	2	3	0
Gallinago gallinago	IIA-III B	Animalia	0	0	0	0	0	1	0	2	1
Scolopax rusticola	IIA-III B	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Larus ridibundus	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Columba livia	IIA	Animalia	3	3	2	2	2	1	1	1	0
Columba palumbus	IIA-III A	Animalia	3	3	2	2	2	2	1	1	0
Streptopelia decaocto	IIB	Animalia	3	3	2	2	2	0	1	0	0
Streptopelia turtur	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	2	1	1	0
Caprimulgus europaeus	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Alcedo atthis	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryocopus martius	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Calandrella brachydactyla	I	Animalia	0	0	0	0	0	3	2	3	0
Alauda arvensis	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	3	3	3	0
Turdus merula	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Turdus pilaris	IIB	Animalia	1	0	0	0	0	1	0	3	3
Turdus philomelos	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Turdus iliacus	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Lanius collurio	I	Animalia	0	0	0	0	3	1	3	1	0
Garrulus glandarius	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	2	2	1	0
Pica pica	IIB	Animalia	0	0	0	0	2	2	3	3	0
Corvus monedula	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	2	2	3	3
Corvus corone	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	1	2	3	3

SPECIE	ALLEGATI	CATEGORIA	112	113	121	122	141	212	221	231	311
<i>Sturnus vulgaris</i>	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	2	2	3	0
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	IV	Animalia	3	3	1	1	2	2	2	1	2
<i>Pipistrellus nathusii</i>	IV	Animalia	3	3	1	1	2	2	2	1	2
<i>Nyctalus noctula</i>	IV	Animalia	0	0	0	2	0	0	0	0	3
<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	Animalia	0	0	0	0	3	2	2	2	3
<i>Muscardinus avellanarius</i>	IV	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Hystrix cristata</i>	IV	Animalia	0	0	0	0	2	2	2	3	2
<i>Corvus cornix</i>	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	2	2	2	3

Dopo aver definito l'idoneità ambientale per le specie faunistiche, quelle che verranno prese in considerazione per le successive analisi sono quelle che hanno almeno una categoria del *Corine Land Cover* che risulta ad "alta idoneità", cioè habitat ottimali per la presenza della specie. Le altre categorie di idoneità non rappresentano l'habitat elettivo della specie, pertanto necessitano anche di altre tipologie ambientali oppure preferiscono altri ambienti per portare a termine il proprio ciclo di vita. Tali specie vengono riportate nella tabella seguente:

SPECIE	ALLEGATI	CATEGORIA	112	113	121	122	141	212	221	231	311
<i>Lycaena dispar</i>	II-IV	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	3	0
<i>Coenonympha oedippus</i>	II-IV	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	3	0
<i>Bufo viridis</i>	IV	Animalia	3	3	1	1	1	1	1	2	1
<i>Rana dalmatina</i>	IV	Animalia	0	0	1	1	2	1	2	3	3
<i>Rana latastei</i>	II-IV	Animalia	0	0	1	1	1	1	1	1	3
<i>Podarcis muralis</i>	IV	Animalia	3	3	2	2	2	2	2	2	2
<i>Coronella austriaca</i>	IV	Animalia	0	0	0	0	2	1	0	3	2
<i>Coturnix coturnix</i>	IIB	Animalia	0	0	0	0	2	3	2	3	0
<i>Phasianus colchicus</i>	IIA-IIIA	Animalia	0	0	0	0	1	3	3	3	2
<i>Pernis apivorus</i>	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Milvus migrans</i>	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Circaetus gallicus</i>	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	3	3
<i>Circus cyaneus</i>	I	Animalia	0	0	0	0	0	3	0	0	0
<i>Vanellus vanellus</i>	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	2	2	3	0
<i>Columba livia</i>	IIA	Animalia	3	3	2	2	2	1	1	1	0
<i>Columba palumbus</i>	IIA-IIIA	Animalia	3	3	2	2	2	2	1	1	0
<i>Streptopelia decaocto</i>	IIB	Animalia	3	3	2	2	2	0	1	0	0
<i>Caprimulgus europaeus</i>	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Dryocopus martius</i>	I	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3

SPECIE	ALLEGATI	CATEGORIA	112	113	121	122	141	212	221	231	311
Calandrella brachydactyla	I	Animalia	0	0	0	0	0	3	2	3	0
Alauda arvensis	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	3	3	3	0
Turdus merula	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Turdus pilaris	IIB	Animalia	1	0	0	0	0	1	0	3	3
Turdus philomelos	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Turdus iliacus	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Lanius collurio	I	Animalia	0	0	0	0	3	1	3	1	0
Pica pica	IIB	Animalia	0	0	0	0	2	2	3	3	0
Corvus monedula	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	2	2	3	3
Corvus corone	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	1	2	3	3
Sturnus vulgaris	IIB	Animalia	0	0	0	0	0	2	2	3	0
Pipistrellus kuhlii	IV	Animalia	3	3	1	1	2	2	2	1	2
Pipistrellus nathusii	IV	Animalia	3	3	1	1	2	2	2	1	2
Nyctalus noctula	IV	Animalia	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Eptesicus serotinus	IV	Animalia	0	0	0	0	3	2	2	2	3
Muscardinus avellanarius	IV	Animalia	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Hystrix cristata	IV	Animalia	0	0	0	0	2	2	2	3	2
Corvus cornix	IIB	Animalia	1	1	0	0	2	2	2	2	3


Nel caso in esame gli interventi che riguardano i lotti liberi ricadono all'interno delle zone Z. T. O. C1.1, pertanto sono aree già edificate ad uso residenziale: tali lotti sono generalmente già interclusi da altre edificazioni residenziali oppure adiacenti a quest'ultime.

Gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo prevedono il recupero di un edificio già esistente e la modifica della destinazione d'uso da rurale a residenziale, pertanto non sono previste variazioni alla copertura e all'uso del suolo.

Le variazioni puntuali invece riguardano modifiche delle destinazioni d'uso del piano urbanistico di lieve entità, esterne all'ambito Natura 2000 e all'interno di aree già antropizzate.

Si è quindi proceduto alla dichiarazione di non necessità di valutazione ambientale, come previsto dagli allegati A ed E della D. G. R. 1400 del 29/08/2017.


Tav. 1 - Estratto su C. T. R. delle aree oggetto di variante, dei Siti Natura 2000 e degli habitat



Legenda

Scala 1:20.000



-  Confine comunale
-  Zona C1.1
-  Lotti liberi
-  Edifici non più funzionali al fondo
-  Variazioni puntuali
-  Z. P. S. "Prai di Castello di Godego" (IT3240026)
-  6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

CURRICULUM PROFESSIONALE
STUDIO TECNICO
Dott. Agr. Maurizio Leoni

CONSULENZA AGRONOMICA E AMBIENTALE

Nato a Forlì (FO) il 21 aprile 1953

Studio: via Donatori del Sangue 20 - Villorba (TV)

Tel.: 0422/423000

Residenza: via Cavalieri di Vittorio Veneto 6 – 31020 Fontane di Villorba (TV)

E - mail : studioleoni.af@gmail.com

STUDI

- 1972/'77 Laurea in Scienze Agrarie presso l' Università di Padova con punteggio 110/110 (29 marzo 1977)
- 1978 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Agronomo
- 1978 Iscrizione all'albo di Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n° 83 sez. A.

ORGANIZZAZIONI

- Dal 2005 Docenze presso la facoltà di Agraria dell'Università di Padova – Corso di Cultura Professionale – Urbanistica e Pianificazione del territorio rurale
- 2008 -12 Membro della Commissione Appalti – Osservatorio dei lavori pubblici - Regione del Veneto
- 2009 -13 Membro della Commissione per la semplificazione in agricoltura – Assessorato all'Agricoltura – Regione del Veneto
- 2005 – 09 vicepresidente della Federazione Regionale dottori agronomi e dottori forestali del Veneto
- Dal 2005 iscritto all'elenco dei collaudatori della regione Veneto
- Dal 2003 aderente alla Comunità Regionale della Ricerca del Veneto, finalizzata al potenziamento strutturale della partecipazione ai programmi di Ricerca e Sviluppo Tecnologico

- Dal 2002 iscritto all'elenco dei consulenti della regione Veneto (decreto dirigente Direzione LL.PP. n.167 del 28.05.2002 pubblicato nel B.U.R. n.75 del 06.08.2002)
- Dal 2009 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del Comune di Spresiano (TV)
- Dal 2007 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del Comune di Godega di Sant'Urbano (TV)
- Dal 2001 iscritto al Registro regionale dei tecnici agricoli (art.9 L. R. n° 32/1999) e membro esperto della Regione Veneto in materia di Servizi di Sviluppo Agricolo.
- Dal 2000 membro del Centro italiano per la riqualificazione fluviale
- Dal 1995 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del Comune di Morgano (TV)
- 2004 – 2009 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del Comune di Carbonera (TV)
- 1993 – 1998 membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco Regionale del fiume Sile
- 1989 – 1992 membro esperto della Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Venezia
- 2005 – 2009 Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Treviso
- 2009 – 2013 Vicepresidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Treviso

PUBBLICAZIONI

- M. Leoni - Carta dei suoli del Comune di Ponte di Piave (TV) – 2008
- M. Leoni - Carta dei suoli del Comune di S. Biagio di Callalta (TV) – 2007
- M. Leoni - Storga 2000 – Banca dati multimediale sui sistemi di risorgiva in Provincia di Treviso – Carrefour del Veneto – Provincia di Treviso – 1999
- M. Leoni - Il programma comunitario LIFE: risultati e prospettive - Agricoltura delle Venezie n° 11/1999
- M. Leoni Atti del Convegno: Il ruolo dell'informazione e dell'animazione nello sviluppo rurale. Agricoltura delle Venezie n° 4/1997
- M. Leoni - Guida alla gestione dei seminativi – Comune di Villorba (TV) - 1994
- M. Leoni - Indagine sui terreni agrari del Comune di Villorba e stesura dei piani di concimazione per razionalizzazione e messa a punto di tecniche produttive a minor impatto ambientale – 1991
- Professionista incaricato dal 1996 al 2003 - Provincia di Treviso Sportello Informativo Agricolo Forestale – Redazione del bollettino informativo

INCARICHI PROFESSIONALI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Redazione e supporto al R. U. P. per Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Progetti privati e di interesse pubblico nel settore edilizia, attività produttive, rifiuti, energia.

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica del PAT** - comune di Carbonera (TV) (2005)

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale** (L. R. n° 11/2004) – P. A. T. I. tematico: ambiente, paesaggio e mobilità – comuni di Codognè (capofila) – Gaiarine – Orsago – Cordignano – S.Fior (TV) (2006)

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L.R. n° 11/2004) - comuni di Loria e Castello di Godego (TV) (2007)

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. -comune di San Fior (TV) (2007).

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di Cordignano (TV) (2007).

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. comune di Codogné (TV) (2007).

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di Gaiarine (TV) (2007).

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di Orsago (TV) (2007).

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di Ponte S. Nicolò (PD) (2007).

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di Loreggia (PD) (2009)

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di Villanova di Camposampiero (PD) (2010)

Redazione **Valutazione Ambientale Strategica** del P. A. T. - comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) (2010)

PIANO DEGLI INTERVENTI

Redazione Piano degli Interventi del comune di Carbonera (TV) – elaborati agronomici ed ambientali (2010).

Redazione Piano degli Interventi del comune di Loria (TV) – elaborati agronomici ed ambientali (2014).

Redazione Variante alle zone agricole - Piano degli Interventi del comune di Loria (TV) – elaborati agronomici ed ambientali (2015).

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Castello di Godego (TV) (2015) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) e Valutazione di Incidenza Ambientale. Adottato

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di San Biagio di Callalta (TV) (2011 e 2014) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) e Valutazione di Incidenza Ambientale. Adottato

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Ponte San Nicolò (PD) (2014) – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale.

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Breda di Piave (TV) (2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente).

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Jesolo (TV) (2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente).

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Maser (TV) (2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente).

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Villanova di Camposampiero (PD) (2010) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). Vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – comune di Ponte di Piave (TV) (2008) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). Piano vigente.

Redazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L. R. n° 11/2004) – settore ambientale, paesaggio e mobilità – comuni di Codognè – Gaiarine – Orsago – Cordignano – S.Fior (TV) (2006) – approvato nel maggio 2009.

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) - comune di Codognè (TV) – 2007 – Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) - **comune di Gaiarine (TV) – 2007** – Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – **comune di Orsago (TV) – 2007** Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – **comune di Cordignano (TV) – 2007**. Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – **comune di S.Fior (TV) – 2007** – Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – **comune di Carbonera (TV) – 2005** – **vigente**

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Occhiobello (RO) (L. R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008 Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Canaro (RO) (L. R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Fiesso Umbertiano (RO) (L. R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Stienta (RO) (L. R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Studi di incidenza ambientale – Relazione di screening – Valutazione di incidenza ambientale appropriata di progetti edilizi, piani attuativi, progetti di recupero rifiuti inerti – Ditte e Società con sede in Regione Veneto

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro di Morgano (2005)

redazione Indagine agronomica - individuazione allevamenti intensivi e annessi rustici non più funzionali – Comune di **Morgano (TV)** 2004

Valutazione d'incidenza ambientale – Piano degli Interventi del comune di Carbonera (2011)

Valutazione d'incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio – comune di **Loreggia (PD)** (2009)

Valutazione d'incidenza ambientale – **P. A. T. del Comune di Carbonera (2008)**

Valutazione d'incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (**L. R. n° 11/2004**) – **comuni di Loria e Castello di Godego (TV) (2007)**

Valutazione d'incidenza ambientale – **P. A. T. del Comune di Ponte di Piave (2009)**

Valutazione d'incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Codogné (2009) **Valutazione d'incidenza ambientale** – P. A. T. del Comune di Cordignano (2009) **Valutazione d'incidenza ambientale** – P. A. T. del Comune di Gaiarine (2009) **Valutazione d'incidenza ambientale** – P. A. T. del Comune di San Fior (2009) **Valutazione d'incidenza ambientale** – P. A. T. del Comune di Orsago (2009)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di Morgano (2004)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di Treviso (2003)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro di Morgano (2003)

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Variante di settore: Agricoltura e Zootecnia (2002)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di Morgano (2002)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Carbonera (2002)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Piombino Dese (2002)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante parziale attività produttive al P. R. G. del Comune di Vedelago (2002)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro di Morgano (2005)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Loria – zone agricole (2007)

Valutazione d'incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Carbonera – area centrale Carbonera (2007)

Valutazioni d'incidenza ambientale – per progetti edilizi e piani attuativi in provincia di Treviso, Venezia, Padova.

Valutazioni d'incidenza ambientale – per progetti di sistemazione fluviale (Sile, Piave, Muson, Livenza, ecc).

Valutazioni d'incidenza ambientale per impianti di riscaldamento a cippato, per ampliamento attività produttive e stabilimenti industriali, Piani di recupero urbanistici, Piani di lottizzazione

Mitigazioni e sistemazioni a verde

Studio di impatto ambientale per realizzazione di microcentrali idroelettriche

Studio di impatto ambientale per ampliamento attività produttive di gestione rifiuti speciali

PIANI AMBIENTALI

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Coordinamento varianti di settore: Acque, Agricoltura e Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio (2002). vigente

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Redazione variante di settore: Agricoltura e Zootecnia (2002). Vigente

Piano ambientale “Palù del Quartier del Piave” Comuni di Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Vidor (TV) (1997-2000)

Piano di area dell'ambito naturalistico Fontane Bianche di Lancenigo: consulenza specialistica agroambientale – Comune di Villorba e Regione del Veneto (1997)

Redazione Piano di gestione dei siti Rete natura 2000 ZPS IT3230022

Massiccio del Grappa e IT3230087 Versante sud delle Dolomiti Feltrine (2009) –
Committente: Comunità montana feltrina – Feltre (BL)

Villorba, 01 febbraio 2016